



agosto 2025

# Customs & Excise Duties News

*Informazioni sulle novità  
normative e di giurisprudenza*

settore doganale

### Settore doganale

- Decisione n. 1/2025 del comitato di cooperazione doganale UE-Turchia, del 24 aprile 2025, sull'uso dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente [2025/1239] GU L, PUB/2025/599, 1.7.2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1446 della Commissione, del 14 luglio 2025, che sospende le misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/778 e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 GU L, C/2025/5200 14.7.2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1564 della Commissione, del 24 luglio 2025, relativo a misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e determinati prodotti esportati dall'Unione negli Stati Uniti d'America e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/724, (UE) 2018/886, (UE) 2020/502 e (UE) 2025/778 GU L, C/2025/5314, 24.7.2025
- Regolamento (UE) 2025/1494 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina GU L, 2025/1494, 19.7.2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1476 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L, ST/10024/2025/INIT, 19.7.2025
- Regolamento (UE) 2025/1472 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina GU L, ST/9470/2025/INIT, 19.7.2025
- Regolamento di esecuzione (PESC) 2025/1469 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina GU L, ST/10024/2025/INIT, 19.7.2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1506 della Commissione, del 24 luglio 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio GU L, 2025/1506, 25.7.2025, C/2025/4967
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1508 della Commissione, del 24 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio GU L, C/2025/4966 25.7.2025
- Causa C-782/23, Tauritus: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 maggio 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiosios administracinis teismas - Lituania) - Tauritus UAB / Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos C/2025/3487 GU C, C/2025/3487, 7.7.2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione - Avviso del 04 luglio 2025 - Pubblicazione sulla G.U. n. 149 del 30.06.2025, del DL 30 giugno 2025 n. 95 (c.d. DL omnibus), a partire dal 1° luglio 2025, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 è variata l'aliquota iva (dal 10 al 5%) sugli oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al Decreto-Legge 23/02/1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/3/1995 n.85.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Controlli Dogane - Circolare n. 16/2025 del 10 luglio 2025 - regolamento (UE) 2023/988 del parlamento europeo e del consiglio del 10/05/2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti - istruzioni per i controlli doganali





- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 10 luglio 2025 - Istituzione di nuovi contingenti a norma dell'articolo 1, p. 7, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/612 della Commissione
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione - Avviso del 17 luglio 2025 - Aliquote IVA TARIC
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Controlli Dogane - Circolare n. 17/2025 del 21 luglio 2025 - Tutela della proprietà intellettuale: aspetti procedurali relativi alla presentazione e all'accoglimento delle domande di intervento doganale ai sensi del Reg. (UE) 608/2013
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione - TAR 2025 - 59 del 21 luglio 2025 - Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1427 della Commissione che dispone la registrazione delle importazioni di determinato polietilene tereftalato («PET») originario del Vietnam
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 23 luglio 2025 - Codice EORI - Modalità di richiesta
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Controlli Dogane - Circolare n. 18/2025 del 25 luglio 2025 - Natura dell'IVA all'importazione - Confisca - Principio di Proporzionalità - Cumulo Sanzionatorio - Sentenza n. 93/2025 Corte costituzionale





[Decisione n. 1/2025 del comitato di cooperazione doganale UE-Turchia, del 24 aprile 2025, sull'uso dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente \[2025/1239\] GU L, PUB/2025/599, 1.7.2025](#)

Il comitato di cooperazione doganale UE-Turchia ha pubblicato la Decisione n.1/2025 in cui si stabilisce che le autorità doganali dell'Unione Europea e della Turchia accettano i certificati di **circolazione A.TR. emessi in formato elettronico**, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. **Conformità al modello ufficiale:** il certificato elettronico deve seguire il modello previsto dall'allegato I della Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale.
2. **Sistema di verifica online:** lo Stato esportatore deve rendere disponibile un sistema protetto via internet, che consenta alle autorità doganali dell'altro Stato di verificare l'autenticità del certificato.
3. **Sicurezza e tracciabilità:** il certificato deve riportare un numero di serie univoco e, se disponibili, elementi di sicurezza che ne permettano l'identificazione.

In caso di mancato rispetto di tali condizioni, **l'Unione Europea o la Turchia potranno sospendere l'accettazione dei certificati A.TR. elettronici**, previa comunicazione reciproca e pubblicazione ufficiale, con indicazione della data di decorrenza.

---

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1446 della Commissione, del 14 luglio 2025, che sospende le misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti istituite dal regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/778 e che modifica il regolamento di esecuzione \(UE\) 2023/2882 GU L, C/2025/5200 14.7.2025](#)

Nel quadro delle persistenti tensioni commerciali tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, originate dall'imposizione da parte statunitense di dazi su acciaio e alluminio ai sensi dell'articolo 232 del Trade Expansion Act, l'UE ha reagito introducendo misure di riequilibrio con i regolamenti (UE) 2018/886 e 2020/502, imponendo dazi su una serie di prodotti statunitensi.

Negli ultimi anni si sono alternate diverse sospensioni temporanee, fino ad arrivare al 2025, quando gli Stati Uniti hanno **reintrodotti i dazi su acciaio e alluminio** provenienti dall'UE e annunciato una nuova *"politica tariffaria reciproca"*, che prevede l'applicazione di tariffe fino al 20% ad valorem nei confronti dell'Unione Europea (attualmente sospesa fino al 1° agosto 2025).

Alla luce di questo scenario, la Commissione europea ha deciso di sospendere **fino al 6 agosto 2025** l'applicazione dei dazi doganali supplementari introdotti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2025/778, 2018/886 e 2020/502, modificando di conseguenza il regolamento (UE) 2023/2882.

L'obiettivo è quello di calibrare la risposta dell'UE, mantenendo aperte le possibilità di negoziato con gli Stati Uniti e riservandosi la facoltà di rivedere la sospensione in base agli sviluppi futuri delle relazioni commerciali.

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE e non modifica la posizione dell'Unione circa la presunta incompatibilità delle misure statunitensi con le norme dell'OMC.

Sullo stesso tema, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato in data 17 luglio la comunicazione [TAR-2025-57-482244](#) contenente ulteriori indicazioni operative per gli operatori economici.

---



[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1564 della Commissione, del 24 luglio 2025, relativo a misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e determinati prodotti esportati dall'Unione negli Stati Uniti d'America e che abroga i regolamenti di esecuzione \(UE\) 2018/724, \(UE\) 2018/886, \(UE\) 2020/502 e \(UE\) 2025/778 GU L, C/2025/5314, 24.7.2025](#)

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1564, adottato dalla Commissione europea il 24 luglio 2025, introduce un nuovo pacchetto di **misure di riequilibrio commerciale** in risposta ai dazi statunitensi applicati su prodotti originari dell'Unione europea e su esportazioni statunitensi verso l'UE, abrogando integralmente i Regolamenti (UE): 2018/724, 2018/886, 2020/502 e 2025/778.

Tra le principali novità:

- introduzione di **nuovi dazi doganali supplementari ad valorem**, compresi tra il 10% e il 30%, applicati a prodotti selezionati in base alla categoria merceologica e agli allegati del regolamento;
- **entrata in vigore scaglionata**: le misure si applicheranno progressivamente a partire dal 7 agosto 2025, con successive fasi di implementazione per i diversi allegati.

Queste misure mirano a controbilanciare i dazi statunitensi reintrodotti o aumentati nel marzo e aprile 2025, fino al 25%, su acciaio, alluminio e prodotti derivati, e segnano una riattivazione e ampliamento delle contromisure precedentemente sospese per favorire il dialogo bilaterale.

Il nuovo provvedimento si basa sul Regolamento (UE) n. 654/2014, che attribuisce all'Unione europea il potere di sospendere concessioni tariffarie o adottare misure di riequilibrio nei confronti di paesi terzi che attuino politiche commerciali discriminatorie o pregiudizievoli per gli interessi dell'UE.

In sintesi, il Regolamento (UE) 2025/1564 aggiorna e rafforza la strategia europea di riequilibrio nei confronti degli Stati Uniti, sostituendo la disciplina previgente e adattandola al nuovo contesto delle relazioni commerciali transatlantiche.

---

[Regolamento \(UE\) 2025/1494 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento \(UE\) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina GU L, 2025/1494, 19.7.2025](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1476 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che attua il regolamento \(UE\) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L, ST/10024/2025/INIT, 19.7.2025](#)

[Regolamento \(UE\) 2025/1472 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento \(CE\) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina GU L, ST/9470/2025/INIT, 19.7.2025](#)

---



[Regolamento di esecuzione \(PESC\) 2025/1469 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina GU L, ST/10024/2025/INIT, 19.7.2025](#)

Il 18 luglio 2025 l'Unione Europea ha pubblicato il XVIII pacchetto di misure restrittive contro la Russia con l'adozione del Regolamento (UE) 2025/1494. Si tratta di un intervento di grande portata, che rafforza il quadro sanzionatorio già in vigore e introduce rilevanti novità per operatori doganali, esportatori e importatori.

Nel nuovo pacchetto:

#### **Import-export: divieti ampliati e nuove restrizioni**

- **Aggiorna l'Allegato XXIII del Reg. (UE) 833/2014**, vietando l'esportazione verso la Russia di prodotti strategici, come macchine *CNC (controllo numerico computerizzato)* usate per la produzione di equipaggiamenti militari (missili Kh-59, UAV - veicoli aerei senza equipaggio, elicotteri, carri armati) e sostanze chimiche per propellenti.
- Ulteriori divieti all'export per macchinari per il settore energetico, turbine a gas, metalli (rame, alluminio, acciaio) e materie plastiche.
- **Estende l'elenco dei beni a rischio** che potrebbero alimentare i settori della difesa e sicurezza russi.
- **Introduce un divieto totale di importazione di prodotti petroliferi raffinati** da greggio russo tramite Paesi terzi, con eccezioni limitate (Canada, Norvegia, Svizzera, Regno Unito e USA).
- Revoca l'esenzione concessa alla **Repubblica Ceca** per l'import di petrolio russo.

#### **Divieti di transito e controlli più severi**

- Blocco del transito via Russia per beni strategici legati ai settori delle costruzioni e trasporti, per prevenire triangolazioni.
- Possibilità per gli Stati membri di imporre un'autorizzazione preventiva all'export di beni sensibili verso Paesi terzi (Allegato VII), in caso di rischio di riesportazione verso la Russia.

#### **Settore finanziario**

- Dal 9 agosto 2025 scatterà il divieto di transazioni con 22 nuove banche russe, che si sommano alle 23 già sanzionate.
- Viene bloccata ogni operazione con il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF) e società collegate, per limitare l'accesso di Mosca ai mercati internazionali.

#### **Energia: nuove misure restrittive**

- Price cap sul greggio: riduzione da 60 a 47,6 \$/barile, con aggiornamenti dinamici.
- Flotta ombra: aggiunte 105 petroliere alla lista di navi vietate nei porti UE (totale: 444).

#### **Impatto sugli operatori economici**

Gli aggiornamenti agli allegati del Reg. 833/2014 impongono agli operatori di:

- Verificare la presenza dei propri prodotti nei nuovi elenchi soggetti a restrizione.
- Richiedere licenze/autorizzazioni per esportazioni verso Paesi terzi a rischio.
- Rafforzare i controlli sui partner commerciali per evitare violazioni indirette delle sanzioni UE.



### Misure anti-circonvenzione (“catch-all”)

Il nuovo meccanismo “catch-all” consente alle autorità doganali e di controllo di bloccare spedizioni verso Paesi terzi qualora vi sia il rischio di sviamento dei beni verso la Russia. È uno strumento mirato a prevenire l’elusione delle restrizioni, soprattutto per prodotti tecnologici avanzati.

Il pacchetto, inoltre, rafforza il monitoraggio delle operazioni sospette e aggiunge 26 nuove entità all’elenco di soggetti sanzionati, di cui 11 in Paesi terzi (Cina, Hong Kong, Turchia), accusati di favorire l’elusione nei settori UAV (veicoli aerei senza equipaggio) e tecnologie dual use.

### Misure verso la Bielorussia

Le misure introdotte estendono restrizioni simili anche alla Bielorussia:

- Embargo sulle armi e divieto di acquisto di armamenti.
- Applicazione della clausola “catch-all” per prodotti tecnologici avanzati.
- Nuove restrizioni per beni industriali, macchinari e merci soggette a divieto di transito.
- Blocco totale delle transazioni per quattro banche bielorusse.
- Congelamento dei beni per altre 8 entità.

### Considerazioni

Il XVIII pacchetto di sanzioni rappresenta uno dei più incisivi interventi dell’UE contro la Russia.

Per le aziende, l’adeguamento immediato delle procedure di compliance doganale e commerciale è cruciale per evitare violazioni e sanzioni, in un contesto di crescente attenzione europea al fenomeno dell’elusione.

Sulla medesima tematica, in data 23 luglio, [l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato l’Avviso](#) riguardante i certificati che integrano in TARIC le misure restrittive del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1494 che modifica il Reg. (UE) 833/2014.

---

**[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1506 della Commissione, del 24 luglio 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento \(UE\) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio GU L, 2025/1506, 25.7.2025, C/2025/4967](#)**

Con il Regolamento 1506/2025, la Commissione europea ha prorogato e reso definitivo un dazio compensativo sulle importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese. La decisione conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure vigenti, condotto ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) 2016/1037 sul contrasto alle sovvenzioni.

Il riesame è stato avviato su richiesta dell’industria europea, che ha fornito prove del rischio concreto che, senza tali misure, le sovvenzioni distorsive concesse dal governo cinese – tra cui prestiti a condizioni agevolate, incentivi fiscali e fornitura di materie prime sottocosto – continuerebbero a penalizzare gravemente il mercato interno dell’UE.

L’indagine della Commissione ha confermato la persistenza di pratiche che consentono ai produttori cinesi di offrire prezzi artificialmente bassi grazie al sostegno statale, con conseguenze negative sulla competitività dei produttori europei.



Per ristabilire condizioni di concorrenza e prevenire un ulteriore deterioramento del settore, la Commissione ha deciso di reintrodurre dazi compensativi definitivi, con aliquote comprese tra il 7,7% e il 26,1%, a seconda del livello di cooperazione fornito dai singoli esportatori cinesi durante l'indagine. I dazi sono calcolati sul valore in dogana dei prodotti importati.

Il Regolamento è vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le misure avranno validità per cinque anni, salvo eventuale nuova revisione.

---

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1508 della Commissione, del 24 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio GU L, C/2025/4966 25.7.2025](#)

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1508, la Commissione europea ha prorogato l'applicazione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione europea di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese. La decisione conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure precedenti, condotto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1036.

Il riesame è stato avviato per valutare se la revoca delle misure avrebbe comportato la continuazione o l'inasprimento del dumping e del conseguente pregiudizio all'industria europea. L'inchiesta ha confermato che i produttori cinesi continuano a vendere nell'UE a prezzi inferiori al valore normale, con effetti negativi persistenti sulla redditività e sulla competitività dei produttori dell'Unione.

La Commissione ha inoltre rilevato che la Cina dispone di un'ampia capacità produttiva inutilizzata e di un forte interesse a incrementare le esportazioni verso l'UE, anche grazie al sostegno pubblico di cui beneficia il settore siderurgico. La rimozione dei dazi avrebbe quindi favorito un rapido aumento delle importazioni a prezzi di dumping, aggravando il danno per l'industria europea.

Per tali motivi, la Commissione ha confermato il mantenimento delle misure antidumping, con aliquote differenziate in base al livello di cooperazione dei produttori cinesi durante l'indagine, che possono raggiungere circa il 26% del valore delle merci importate.

Il Regolamento, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le misure resteranno in vigore per cinque anni, salvo richiesta di riesame entro i termini previsti.

---



[Causa C-782/23, Tauritus: Sentenza della Corte \(Terza Sezione\) del 15 maggio 2025 \(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Lituania\) - Tauritus UAB / Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos C/2025/3487 GU C, C/2025/3487, 7.7.2025](#)

Con la sentenza in esame, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Terza Sezione - ha fornito un'interpretazione dell'articolo 70 del Codice Doganale dell'Unione in base al quale, in caso di importazione di merci il cui prezzo risulti provvisorio nella fattura pro forma al momento della dichiarazione doganale, il valore in dogana deve essere determinato utilizzando il metodo del valore di transazione, anche se il prezzo definitivo verrà fissato in seguito.

Ciò è possibile a condizione che:

- Il contratto di vendita preveda che il prezzo finale sia determinato in base a **fattori oggettivi e predeterminati, indipendenti dalla volontà delle parti** (es. medie di tassi di cambio o prezzi di mercato).
- Tali elementi **non siano conosciuti al momento della dichiarazione doganale**.
- Si ricorra, in linea di principio, **alla procedura di dichiarazione doganale semplificata**, come previsto dagli articoli 166 e 167 del medesimo regolamento.

La sentenza contribuisce a chiarire un punto rilevante nella determinazione del valore in dogana in presenza di prezzi non definitivi e di determinati presupposti.

---



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione - Avviso del 04 luglio 2025 - Pubblicazione sulla G.U. n. 149 del 30.06.2025, del DL 30 giugno 2025 n. 95 \(c.d. DL omnibus\), a partire dal 1° luglio 2025, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 è variata l'aliquota iva \(dal 10 al 5%\) sugli oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a\), b\) e c\) della tabella allegata al Decreto-Legge 23/02/1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/3/1995 n.85.](#)

Con il presente Avviso, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa gli operatori economici dell'aggiornamento della banca dati TARIC in relazione alla nuova aliquota IVA applicabile agli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione.

Il relativo codice identificativo CADD Q130 è entrato in vigore a decorrere dal 1° luglio 2025, in attuazione di quanto disposto dal Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (cd. DL Omnibus), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025.

Gli operatori devono consultare l'avviso completo per l'individuazione puntuale delle categorie merceologiche interessate e dei codici NC corrispondenti, così come riportati nella tabella allegata al D.L. n. 41/1995.

---

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Controlli Dogane - Circolare n. 16/2025 del 10 luglio 2025 - regolamento \(UE\) 2023/988 del parlamento europeo e del consiglio del 10/05/2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti - istruzioni per i controlli doganali](#)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Circolare n. 16/2025, contenente le indicazioni operative per gli operatori economici in merito all'attuazione del Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (*General Product Safety Regulation - GPSR*), in vigore dal 13 dicembre 2024, che abroga la Direttiva 2001/95/CE.

Il Regolamento si applica a tutti i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato - siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati - con esclusione di alcune categorie specifiche (es. alimenti, medicinali, aeromobili, oggetti d'antiquariato).

Il GPSR ridefinisce il concetto di “**prodotto sicuro**” come ogni bene che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenti rischi - o solo rischi minimi - compatibili con un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.

Il Regolamento introduce obblighi stringenti per tutti gli operatori economici coinvolti nella catena di fornitura:

- I **fabbricanti** devono garantire la sicurezza dei prodotti, predisporre e conservare la documentazione tecnica per almeno dieci anni, notificare eventuali incidenti e adottare tempestivamente misure correttive.
- Gli **importatori** sono tenuti a verificare la conformità dei prodotti prima dell'immissione sul mercato e a collaborare con le autorità in caso di rilevazione di prodotti pericolosi.
- I **distributori** devono accertarsi che i prodotti siano conformi e segnalare tempestivamente eventuali rischi.
- È inoltre prevista la figura del **responsabile dei prodotti immessi sul mercato UE**, incaricato di garantire la tracciabilità e la conformità dei prodotti, anche in caso di vendite a distanza.



I prodotti provenienti da Paesi terzi, dichiarati per l'immissione in libera pratica, potranno essere sottoposti a verifica da parte degli Uffici delle Dogane, che dovranno:

- consultare regolarmente le schede RAPEX (Sistema unionale di informazione rapida sui prodotti non alimentari) attraverso il sistema [AIDA Falstaff-Rapex](#);
- sospendere lo svincolo delle merci in caso di sospetto rischio grave;
- informare tempestivamente l'Autorità di vigilanza del mercato e attendere le relative istruzioni;
- ove necessario, autorizzare il trasferimento delle merci presso il magazzino dell'importatore, mantenendo il vincolo doganale con bolletta A20.

Il Regolamento valorizza l'utilizzo di due strumenti digitali fondamentali:

- il **Safety Gate**, piattaforma europea per la condivisione delle informazioni sui prodotti pericolosi;
- il **Safety Business Gateway**, portale dedicato alla comunicazione tra operatori economici e autorità di vigilanza.

Infine, in attesa dell'adozione delle specifiche sanzioni previste dal Regolamento a livello nazionale, continueranno ad applicarsi le disposizioni sanzionatorie previste dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).

Si invita alla consultazione integrale della Circolare n. 16/2025 per ulteriori dettagli e chiarimenti operativi.

---

### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 10 luglio 2025 - Istituzione di nuovi contingenti a norma dell'articolo 1, p. 7, del Regolamento di esecuzione \(UE\) 2019/159 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/612 della Commissione](#)

Con l'avviso del 10 luglio 2025, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica l'istituzione di **nuovi contingenti tariffari individuali** in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/612.

I contingenti si riferiscono al periodo 8 luglio - 30 settembre 2025 e sono stati calcolati come differenza tra il volume massimo di importazioni consentito e le quantità già importate nel trimestre in corso (con ultima assegnazione al 7 luglio 2025).

L'obiettivo è garantire il rispetto dei limiti di importazione stabiliti per i Paesi che operano attraverso il contingente denominato "Altri Paesi", ovvero quelli non titolari di contingenti specifici.

Questa misura è finalizzata a:

- evitare il superamento dei volumi massimi di importazione per categoria;
- salvaguardare l'equilibrio del mercato interno europeo;
- assicurare la corretta applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla normativa unionale.

Per l'elenco completo dei contingenti istituiti e dei codici TARIC interessati, si invita alla consultazione del testo integrale dell'Avviso.

---



### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione - Avviso del 17 luglio 2025 - Aliquote IVA TARIC](#)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica l'introduzione del codice addizionale TARIC Q131, in applicazione del DPR 633/72, Tabella A, Parte III, punto 127-sexies.

Il codice Q131 consente l'applicazione dell'aliquota **IVA ridotta al 10%** su determinati beni (esclusi materie prime e semilavorati) destinati alla costruzione di opere, impianti di produzione e edifici, come previsto dal punto 127-quinquies della stessa Tabella A.

L'agevolazione IVA è subordinata alla presentazione di una dichiarazione specifica in dogana da parte dell'acquirente, che attesti l'impiego diretto dei beni per le finalità di costruzione o produzione indicate.

Per l'individuazione dei capitoli della nomenclatura tariffaria coinvolti, si rimanda alla lettura dell'Avviso.

---

### [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Controlli Dogane - Circolare n. 17/2025 del 21 luglio 2025 - Tutela della proprietà intellettuale: aspetti procedurali relativi alla presentazione e all'accoglimento delle domande di intervento doganale ai sensi del Reg. \(UE\) 608/2013](#)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in qualità di autorità preposta al contrasto delle violazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale (DPI) su merci in entrata e in uscita dal territorio doganale dell'Unione, ha pubblicato la Circolare n. 17/2025.

Il documento fornisce un quadro aggiornato e organico delle procedure doganali per la tutela dei DPI, alla luce del Regolamento (UE) n. 608/2013 e delle più recenti evoluzioni normative e operative, tra cui l'adozione del portale unionale *IPEP (Intellectual Property Enforcement Portal)* per la gestione delle domande di intervento doganale (*AFA - Application for Action*).

La Circolare ha l'obiettivo di:

- illustrare i vantaggi derivanti dalla presentazione delle AFA;
- uniformare le modalità di compilazione e gestione delle domande;
- rafforzare la cooperazione tra titolari dei diritti e autorità doganali.

Il documento valorizza un approccio integrato tra disciplina unionale e nazionale, promuovendo l'utilizzo del portale IPEP come strumento centrale per la protezione doganale dei DPI.

L'Agenzia invita i titolari dei diritti a collaborare attivamente, fornendo informazioni chiare, tempestive e dettagliate, al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto alla contraffazione.

Per approfondimenti, si rimanda alla lettura della Circolare.

---



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione - TAR 2025 - 59 del 21 luglio 2025 - Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1427 della Commissione che dispone la registrazione delle importazioni di determinato polietilene tereftalato \(«PET»\) originario del Vietnam](#)

La Commissione europea ha disposto la registrazione doganale delle importazioni nell'Unione europea di *polietilene tereftalato (PET)* con indice di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, originario del Vietnam e classificato con il codice NC 3907 61 00.

La misura è stata adottata nell'ambito di un procedimento antidumping avviato a seguito di una denuncia presentata da PET Europe, per conto dell'industria dell'UE. La denuncia segnala un margine di dumping stimato tra l'11% e il 19%, con un danno economico compreso tra il 19% e il 28%.

L'obiettivo della registrazione è consentire l'eventuale applicazione retroattiva di dazi antidumping, qualora l'inchiesta confermi la sussistenza delle pratiche scorrette.

La registrazione ha una durata di nove mesi e si applica a tutte le importazioni del prodotto interessato a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per maggiori approfondimenti: [REGOLAMENTO DI ESECUZIONE \(UE\) 2025/1427 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2025 che dispone la registrazione delle importazioni di determinato polietilene tereftalato \(«PET»\) originario del Vietnam](#)

---

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 23 luglio 2025 - Codice EORI - Modalità di richiesta](#)

Con il presente avviso, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica agli operatori economici la corretta modalità di richiesta per l'ottenimento del *codice EORI (Economic Operator Registration and Identification)*

Si ricorda che:

- il rilascio del codice EORI è **gratuito**;
- la richiesta deve essere presentata esclusivamente presso l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente;
- tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili nella sezione dedicata [EOS \(EORI + AEO\) - Agenzia delle dogane e dei Monopoli](#).

L'Agenzia invita a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali e a diffidare da portali non autorizzati che offrono tale servizio a pagamento.

---



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Controlli Dogane - Circolare n. 18/2025 del 25 luglio 2025 - Natura dell'IVA all'importazione - Confisca - Principio di Proporzionalità - Cumulo Sanzionatorio - Sentenza n. 93/2025 Corte costituzionale](#)

La Circolare analizza la natura giuridica dell'IVA sulle merci importate, evidenziando come essa, pur avendo tratti simili all'IVA interna, presenti caratteristiche specifiche legate al contesto doganale, poiché grava sul bene al momento dell'ingresso nel territorio nazionale.

La Corte costituzionale; con la **sentenza n. 93/2025**, ha dichiarato parzialmente illegittimo il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni doganali che comportano il cumulo automatico tra:

- IVA all'importazione evasa,
- sanzione pecuniaria,
- confisca obbligatoria della merce.

La Consulta ha riaffermato che anche in materia tributaria deve essere garantita la proporzionalità delle sanzioni, in coerenza con:

- l'articolo 3 della Costituzione,
- le norme unionali (art. 49, par. 3, del Codice doganale dell'Unione),
- le recenti riforme nazionali (D.lgs. 87/2024 e D.lgs. 141/2024).

Con una "*reductio ad legitimitatem*" della misura, la Corte ha stabilito che:

- la confisca non è giustificata se il contribuente ha pagato integralmente l'IVA accertata, gli interessi e la sanzione pecuniaria;
- la confisca resta applicabile solo in caso di mancato pagamento, soprattutto per beni non frazionabili.

La Circolare distingue due scenari:

#### 1. Evasione della sola IVA

- Merce sotto vigilanza doganale: se il contribuente paga integralmente, è disposto lo svincolo senza sequestro.
- Merce non sotto vigilanza: viene redatto il *PVC (Processo Verbale di Contestazione)* e, in caso di pagamento integrale, è ordinato il dissequestro.

#### 2. Evasione di dazi e IVA o solo dazi

- In tali casi la confisca rimane applicabile anche in caso di pagamento, in linea con la giurisprudenza UE (Causa C 489/20) e con la Circolare ADM n. 13/2024.

Le disposizioni della Circolare si applicano dalla data di pubblicazione.

---

## CONTATTI

Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel. 02 58 20 10

**BDO Tax S.r.l. Stp**  
[customs@bdo.it](mailto:customs@bdo.it)

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

La Customs & Excise Duties News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito dogane e accise. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 28 luglio 2025.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2025 BDO Tax S.r.l. STP - Customs & Excise Duties News  
Tutti i diritti riservati.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

